



Comune di San Salvatore di Fitalia Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 80 del Reg.

Data 07-07-2021

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021

L'anno duemilaventi il giorno Sette del mese luglio alle ore 13:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'Appello risultano:

PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FREANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Crimi Maria Gabriella, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021

Premesso che

- il Comune di San Salvatore di Fitalia è dotato di una farmacia comunale alla quale è assegnata una unità di personale con il profilo di Istruttore Direttivo Farmacista, cat. D, in forza presso l'Ente ai sensi dell'art. 110 del TUEL in scadenza nel mese di maggio 2020;
- il posto di istruttore direttivo tecnico è coperto avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali, con scadenza al 30 giugno 2021

Dato atto che

- è intenzione di questa Amministrazione procedere all'assunzione a tempo indeterminato di una farmacista comunale. giusta delibera di Giunta Comunale n. 115 del 09/11/2020 con la quale è stato conferito mandato al responsabile dell'ufficio personale di verificare, anche alla luce delle nuove disposizioni vigenti in materia di capacità assunzionali di cui al DL. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17/03/2020, se nell'Ente sussistono le condizioni per un'assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno (36 ore settimanali) di un Istruttore Direttivo Farmacista cat. D, posizione economica D1, ed eventualmente di adottare gli atti di competenza;
- rinnovare l'incarico per la figura di istruttore direttivo tecnico per l'anno 2021, per n. 12 ore settimanali, giusta nota prot. n. 4853 del 28.06.2021 del Responsabile I Settore, avvalendosi dell'istituto dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, e/o dello scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L n. 311/2004:

Visti:

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91, comma 1, d.lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone: *"...Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ((89)) 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione...Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale..."*
- *"Le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* del 08.05.2015 formulate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 15.02.2021 avente ad oggetto *"Art. 33 D.lgs. 165/2001 nel testo introdotto dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 cd di Stabilità 2013. Rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello in eccedenza."* con la quale è stata accertata l'assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

- le disposizioni in tema di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali per i comuni con popolazione superiore a mille abitanti ed in particolare:

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4° periodo);
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. n.114/2014, che dispone che i limiti di cui all'alinea precedente non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- il nuovo comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014) che dispone che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia 2011-2012-2013
- l'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha disposto per gli enti territoriali il superamento delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2019;
- il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone che, a partire dall'esercizio 2019, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo da desumere, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il DM del 17 Marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33;
- l' art. 57, comma, 3-septies del D.L. n. 104/2020 convertito con in legge con la L. n. 126/2020, che dispone "...A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente..."

Rilevato che

-a seguito dell'entrata in vigore del DM del 17 Marzo 2020 sono sorti dubbi interpretativi in ordine al quadro dei parametri e dei vincoli a cui attenersi per programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato sia in riferimento alle capacità assunzionali che ai limiti di spesa;

- a tal fine il Responsabile del II Settore in esecuzione della delibera ha formulato richiesta di parere alla Corte dei Conti in ordine ai dubbi interpretativi sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, giusto prot. n. 1924 del 12.03.2021,

-all'esito dell'acquisizione del predetto parere, giusto prot. n. 2508 del 07.04.2021, il Responsabile dell'ufficio finanziario ha trasmesso al Responsabile del I Settore l'attestazione prot. n. 289/1 Settore del 19.04.2021, che si allega, dalla quale si evince che il Comune di San Salvatore di Fitalia rientra tra i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM del 17 Marzo 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell'art. 6 del succitato decreto,

Rilevato che

-secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti questo ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato qualora fosse in grado di dimostrare, nel piano del fabbisogno 2021-2023, un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell'anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta tabella 3,

-a tal fine, il Responsabile del II Settore ha chiesto al Responsabile del I Settore, giusta nota prot. int. n. 2917 del. 21.04.2021, di verificare se in base ai dati di bilancio sia possibile programmare un percorso che consenta all'ente di rientrare entro l'anno 2025 al rispetto del predetto parametro;

-con nota prot. n. 368 del 31.05.2021, che si allega, il Responsabile dell'ufficio finanziario ha chiarito che una delle misure da adottare al fine di rientrare nel parametro sarebbe quella di aumentare la pressione fiscale e diminuire la spesa di personale ,

Dato atto che le misure proposte non sono percorribili atteso che la spesa del personale non è comprimibile, poiché in base alle disposizioni vigenti in materia di pensionamento non si prevede alcun pensionamento fino all'anno 2025 ed agli atti d'ufficio non vi sono istanze di dimissione volontarie anticipate ed inoltre, questa Amministrazione, anche alla luce della emergenza sanitaria ed economica che sta vivendo il nostro Paese, non vuole aumentare la pressione fiscale:

Ritenuto, pertanto, di non programmare alcuna assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2021-2023;

Richiamate le disposizioni di cui

- all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

- all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004

- all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 che dispone: “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. “

Dato atto che

- gli istituti di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004, rappresentano una modalità di utilizzo reciproco del dipendente da parte di più enti che non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

-anche le assunzioni ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 267/2000 non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed inoltre sono esclusi dal limite del lavoro flessibile previsto dall'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010,

-per avvalersi degli istituti di cui all'art. 110 TUEL, di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e di cui all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004 non si applicano le regole di cui al DM del 17 marzo 2020 in ordine alle capacità assunzionali fermo restando che la relativa spesa va computata nella spesa di personale e l'obbligo di garantire la graduale riduzione della spesa di personale e l'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004 rientra nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

- occorre comunque la previsione dei posti da coprire nella dotazione organica;

- nell'anno 2020 si è avuto il collocamento in quiescenza di una unità di personale cat. B3;

Ritenuto, pertanto, di modificare la dotazione organica approvata con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020 così come di seguito.

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti a tempo			
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time	Part time

D1		1	1 (12h)	1 fino alla definizione della procedura ex art.110TUEL presumibilmente 30 settembre 2021	1 (12h) Fino al 30 giugno 2021		dalla definizione della procedura ex art.110TUEL presumibilmente 1 ottobre 2021	1 (12) dal mese di luglio 2021 e fino al 31.12.2021		
C	13(24H)	1			13(24H)	1				
B3										
B1	6 (24h)				6 (24h)					
A	11 (24h)				11 (24h)					
TOTALE	30	2	1	1	32	3	1	1		

Rilevato, giusta attestazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario prot. n. 289/ 1 sett. del 19.04.2021 che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;

-il costo della dotazione organica come sopra rimodulata è pari ad € 700.715,11 e non supera il limite di cui al punto precedente;

-nell'anno 2020 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2021 e per gli anni successivi;

Ritenuto, pertanto di procedere alla copertura del posto

- di istruttore direttivo farmacista cat. d, avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 110, comma 1 Tuel, fino alla scadenza del mandato del sindaco presumibilmente fino a giugno 2025

- di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale 12 ore avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L n. 311/2004 e/o convenzione di personale di cui all'art. 14 del CCNL comparto enti locali del 2004;

Visti

-l'art. 34, comma 6 del d.Lgs. 16572001 che dispone: "...*Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti))...*"

-la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data **29 maggio 2020**, ha chiarito che: "*Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore*";

Richiamate le disposizione che dettano le ulteriori condizioni perché gli enti locali possano procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo;

Accertato, giusta attestazione del Responsabile del I Settore prot. n. 289/ 1 sett. del 19.04.2021 che

-il tetto di spesa del costo sostenuto da questa Amministrazione nel 2009 per le varie tipologie di lavoro flessibile prese in considerazione dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, afferenti a funzioni non sottoposte a deroga, è pari ad euro **604.750,35** compresi oneri a carico ente e che il predetto limite non è stato superato nell'anno 2020 e si prevede di rispettarlo nell'anno 2021;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016;

- nell'anno 2020 **ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal precosuntivo;

Dato atto che

-il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 31.07.2021;

-il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 è stato prorogato al 31.07.2021,

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68199;

-si deve procedere, prima di formalizza le assunzioni, all'approvazione del piano delle azioni ed all'approvazione del Piano della performance 2021-2023;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001; il D.lgs. 267/2000; il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; la Legge 190/2014; La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

1) **Di prendere atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **Di programmare**, per l'anno 2021,

-l'assunzione di un istruttore direttivo farmacista cat. d, avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 110, comma 1 Tuel, fino alla scadenza del mandato del sindaco presumibilmente fino a giugno 2025

- di coprire il posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale 12 ore settimanali avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e/o della convenzione di personale di cui all'art. 14 del CCNL comparto enti locali del 2004;

3. **Di prendere atto** del collocamento in quiescenza di una unità di personale cat. B3;

4. **Di rideterminare**, per l'effetto, la dotazione organica così come di seguito;

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti a tempo		
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time

D1		1	1 (12h)	1 fino alla definizione della procedura ex art.110TUEL presumibilmente entro 30 settembre 2021	1 (12h) Fino al 30 giugno 2021		dalla definizione della procedura ex art.110TUEL presumibilmente 1 ottobre 2021	1 (12) dal mese di luglio 2021 e fino al 31.12.2021	
C	13(24H)	1			13(24H)	1			
B3									
B1	6 (24h)				6 (24h)				
A	11 (24h)				11 (24h)				
TOTALE	30	2	1	1	32	3	1	1	

5. Di dare atto che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22 e che il costo della dotazione organica come sopra rimodulata, pari ad € 700.715,12 non supera il predetto limite;

-questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad euro **604.750,35** ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2020 e non si prevede di superarlo per l'anno 2021, come meglio specificato nel parere del responsabile dell'Ufficio Finanziario in calce alla presente;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016

-il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 31.07.2021;

-il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 è stato prorogato al 31.07.2021,

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68/99;

-nell'anno 2020 ha **rispettato** i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal precosuntivo;

-si deve procedere, prima di formalizza l'assunzione ex art 100 Tuel, ad esperire la mobilità obbligatori di cui all'art 34 del D.Lgs. 165/2001, all'approvazione del piano delle azioni ed all'approvazione del Piano della performance 2021-2023;

6) Rilevato che

-la somma occorrente per la copertura dei posto vacanti nella dotazione organica trova copertura negli appositi capitoli di bilancio di previsione in corso di predisposizione per gli anni 2020-2022;

- il presente Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021-2023, unito alla presente deliberazione, rappresenta parte integrante del Dup 2021-2023;

-il Piano triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale (PTFP) come approvato con la presente deliberazione, non determina nel corrente anno un peggioramento del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti rispetto all'anno precedente;

7) Prendere atto

-di quanto disposto dal DM del 17 Marzo 2020;

-questo ente supera il valore soglia di cui all'art. 4 dal DM del 17 marzo 2020, pari al 40,82%, giusta attestazione dell'ufficio finanziario prot. n. 289/ 1 sett. del 19.04.2021 (allegata alla presente);

-pertanto, ai sensi dell'art. 6 del DM questo ente deve adottare un graduale percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di raggiungere nell'anno 2025 il valore soglia di cui alla tabella 3 pari al 32,60%;

8)Di dare mandato al Responsabile dell'ufficio personale di adottare gli atti successivi e consequenziali;

9)Di trasmettere il presente provvedimento:

- alle OO.SS. e alle RSU.;
- al sistema di cui all'articolo 60 del D. Lgs n. 165/2001 entro trenta giorni;

10)Di dare atto che

-il responsabile del procedimento è il responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Gabriella Crimi;


-il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative;

11)Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere con gli

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



Il Proponente





Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina
Ex Provincia Regionale di Messina

1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. llo n. 289/1^o Set. 1

del 19.04.2021

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: Programmazione Fabbisogno personale 2021/2023. Attestazione finanziaria

La sottoscritta Maria Alfonsa Franchina Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, sulla base delle scritture contabili dell'ente e ai fini dell'integrazione del Piano triennale delle assunzioni di personale 2021-2023 e piano annuale 2021 del Comune di San Salvatore di Fitalia

ATTESTA CHE

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;
- il costo della dotazione organica come rimodulata dall'Ufficio personale, su direttiva dell'Amministrazione, è pari ad € 700.715,11:

Dotazione organica al 31/12/2020																										
categoria	Posti coperti										Posti previsti						Posti vacanti									
	Tempo indeterminato					Tempo determinato					Part-time			Full time			Part-time		Full time			Part-time		Full time		
	Part-time		Full time			Part-time		Full time			Part-time	Full time		Part-time	Full time		Part-time	Full time		Part-time	Full time					
	Unità	ore	Costo	Unità	Costo	Unità	ore	costo	Unità	note	Costo	Unità	ore	Costo	Unità	Costo	Unità	ore	Costo	Unità	Note	Costo				
D1				1	34.437,50 €	1	12:00	11.478,02 €	1	fino a maggio 2021	14.348,96 €	1	12:00	11.478,02 €	2	68.874,98 €	1	12	11.478,02 €	1	dal mese di giugno	20.088,54 €				
C1	13	24:00	274.823,35 €	1	31.025,72 €							13		274.823,35 €	1	31.025,72 €										
B1	6	24:00	115.066,44 €									6		115.066,44 €												
B3																										
A1	11	24:00	199.446,60 €									11		199.446,60 €												
TOTALE	30		589.336,38 €	2	65.463,21 €	1		11.478,02 €	1		14.348,96 €	31		600.814,40 €	3	99.900,71 €	1		11.478,02 €	1		20.088,54 €				
TOTALE COMPLESSIVO								34				680.626,57 €		TOTALE COMPLESSIVO		34		700.715,11 €		TOTALE COMPLESSIVO		2		31.566,56 €		
										DI CUI 1 CAT.D1 FULL TIME FINO A MAGGIO														DI CUI 1 CAT. DI FULL TIME DA GIUGNO		

N.B. Il Costo complessivo è comprensivo di Oneri riflessi a carico dell'Ente

- nell'anno 2020 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2021 e per gli anni successivi;
- il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)

C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredefitalia.me.it PEC: pec comune.sansalvatoredefitalia@pec.it mail Franchina@.sansalvatoredefitalia.me.it

- l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;
- Che il calcolo del valore soglia ai sensi del DM del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33 avente ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" è il seguente:

SPESA DEL PERSONALE		ENTRATE CORRENTI			
Ultimo rendiconto approvato - anno	2019	ANNO			
Macroaggregato BDAP		ENTRATE CORRENTI	2019	2018	2017
Voce	Importo	ENTRATA TIT.1	668.595,48	647.368,64	670.170,88
U.1.01.00.00.000	918.172,09	ENTRATA TIT.2	1.129.112,13	1.030.878,58	984.074,51
U1.03.02.12.001		ENTRATA TIT.3	608.749,55	634.105,46	633.313,90
U1.03.02.12.002		Totale	2.406.457,16	2.312.352,68	2.287.559,29
U1.03.02.12.003		Media	2.335.456,38		
U1.03.02.12.999		FCDE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO	2019	86.309,18	
TOTALE	918.172,09	TOTALE	2.249.147,20		
RAPPORTO SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI ART 2 D.M.17/03/2020		40,82%			
VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO		32,60%			

- le capacità assunzionali ordinarie del comune di San Salvatore di Fitalia, utilizzabili, per l'anno 2021, sono le seguenti:

Capacità assunzionali 2021 per cessazioni 2020

CAT.	Personale cessato	Data cessazione	Costo spesa annua	Percentuale	Risorsa assunzionale
B3	n.1	01.01.2020	29.145,64	100%	<u>29.145,64</u>

- Che per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad €. 604.750,35, ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2020 (€. 21.001,36), come risulta da preconsuntivo, e non si prevede di superarlo per l'anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AA.GG. ED ECONOMICO FINANZIARIO
Maria Alfonsa Franchina